

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2962/82 della Commissione, del 5 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	1
Regolamento (CEE) n. 2963/82 della Commissione, del 5 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . .	3
<b>*Regolamento (CEE) n. 2964/82 della Commissione, del 5 novembre 1982, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2958/82 che stabilisce, per la campagna 1982/1983, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 2965/82 della Commissione, del 5 novembre 1982, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 2966/82 della Commissione, del 5 novembre 1982, che proroga il regolamento (CEE) n. 2826/77 che istituisce un formulario di dichiarazione di transito comunitario che può essere utilizzato in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni . . . . .</b>	<b>11</b>
Regolamento (CEE) n. 2967/82 della Commissione, del 5 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli . . . . .	12
Regolamento (CEE) n. 2968/82 della Commissione, del 5 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	15
Regolamento (CEE) n. 2969/82 della Commissione, del 5 novembre 1982, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1235/82 che fissa gli importi compensativi monetari . . . . .	16
Regolamento (CEE) n. 2970/82 della Commissione, del 5 novembre 1982, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia . . . . .	20

(segue)

I

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

82/727/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1982, che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra . . . . . 21**

82/728/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1982, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Indonesia negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT in merito alle concessioni tariffarie di cui all'elenco XXI . . . . . 22**

82/729/CECA :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1982, relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative che devono stabilire elenchi di candidati per il comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 26**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2962/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 novembre 1982**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,  
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,  
visto il parere del comitato monetario,  
considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;  
considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:  
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,  
— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;  
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 novembre 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	101,84
10.01 B II	Frumento duro	149,77 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	101,63 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	113,84
10.04	Avena	76,75
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	108,38 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	5,60 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	109,86 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	156,36
11.01 B	Farine di segala	156,10
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	245,38
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	167,99

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2963/82 DELLA COMMISSIONE****del 5 novembre 1982****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 novembre 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,33	0,33	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2964/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 novembre 1982**

**relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2958/82 che stabilisce, per la campagna 1982/1983, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2958/82 del Consiglio, del 4 novembre 1982, che stabilisce, per la campagna 1982/1983, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che le organizzazioni di produttori di olive e di olio d'oliva di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2958/82 devono essere inoltre composte di un numero minimo di soci o ottenere un volume minimo di produzione di olio; che questi limiti devono essere stabiliti a livelli compatibili con le possibilità di controllo attualmente esistenti in ciascuno Stato membro produttore;

considerando che, per facilitare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori per la campagna 1982/1983, è opportuno che gli olivicoltori che cambiano organizzazione di produttori per la campagna considerata ne facciano la dichiarazione;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2958/82, occorre fissare la percentuale massima dell'integrazione che può essere presa in considerazione dalle organizzazioni di produttori per coprire le spese occasionate dalle operazioni di verifica;

considerando che è opportuno garantire che le somme trattenute siano utilizzate unicamente per il finanziamento dei compiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni organizzazione di produttori di olive e di olio d'oliva di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2958/82 deve;

- quando è costituita in Italia, raggruppare almeno 25 000 produttori o raggruppare un numero di membri che abbiano registrato complessivamente, nel corso delle ultime tre campagne, una produzione media di olio di almeno 13 000 t/campagna;
- quando è costituita in Francia, raggruppare almeno 1 000 produttori o raggruppare un numero di membri che abbiano registrato complessivamente, nel corso delle ultime tre campagne, una produzione media di olio di almeno 100 t/campagna;
- quando è costituita in Grecia continentale o nelle isole di Creta, Rodi, Mitilene, Corfù, Eubea, raggruppare almeno 1 000 produttori o raggruppare un numero di membri che abbiano registrato complessivamente nel corso delle ultime tre campagne una produzione media di olio di almeno 500 t/campagna;
- quando è costituita in Grecia, o in una località diversa da quelle indicate al precedente trattino, raggruppare almeno 600 produttori o raggruppare un numero di membri che abbiano registrato complessivamente nel corso delle ultime tre campagne una produzione media di olio di almeno 300 t/campagna.

2. Ogni olivicoltore che durante la campagna precedente abbia fatto parte di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che chieda di aderire per la campagna 1982/1983 ad un'altra organizzazione di produttori deve darne dichiarazione scritta indicando la data in cui si è ritirato dalla prima organizzazione.

Le organizzazioni di produttori debbono trasmettere le suddette dichiarazioni allo Stato membro interessato.

*Articolo 2*

La percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 3, para-

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 28.

grafo 1, del regolamento (CEE) n. 2958/82, da parte delle organizzazioni dei produttori non può superare il 2,4 %.

Gli Stati membri produttori verificano che le somme trattenute dalle organizzazioni di produttori in applicazione del comma precedente vengano utilizzate da tali produttori unicamente per il finanziamento delle atti-

vità che sono di loro spettanza in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2958/82.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2965/82 DELLA COMMISSIONE****del 5 novembre 1982****recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2959/82 <sup>(3)</sup>, ogni Stato membro produttore istituisce un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto possa beneficiare di quest'ultimo; che, di conseguenza, le denunce di coltivazione e le domande di aiuto da presentare da parte degli interessati debbono recare il minimo di indicazioni necessarie per la realizzazione di questo controllo;

considerando che i controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2959/82 devono riguardare un numero sufficientemente rappresentativo di denunce di coltivazione degli olivicoltori membri delle organizzazioni; che, e norma dell'articolo 5, paragrafo 2, le organizzazioni possono chiedere tutti i documenti giustificativi occorrenti per determinare la produzione dei rispettivi soci; che, per facilitare l'applicazione uniforme di tale regime, è opportuno definire la natura di detti documenti giustificativi;

considerando che l'aiuto da concedere agli olivicoltori che non sono membri di un'organizzazione di produttori deve essere calcolato in funzione delle rese forfettarie in olive e in olio degli olivi; che il ricorso a queste rese è altresì necessario per la determinazione dell'importo dell'aiuto per gli olivicoltori, membri di un'organizzazione, in caso di vendita delle olive prodotte da parte di questi ultimi ad un acquirente diverso da un frantoiano riconosciuto;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno disporre che, alla fine di ogni campagna, venga comunicato agli Stati membri il numero di olivicoltori la cui produzione deve essere ancora controllata dalle organizzazioni di produttori;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2959/82, le organizzazioni di produttori devono controllare la contabilità di magazzino e l'attività dei frantoi che sono loro indicati dagli Stati; che, per permettere la buona esecuzione del controllo, è opportuno prevedere l'accesso da parte delle organizzazioni di produttori alla contabilità di magazzino di tali frantoi;

considerando che, per garantire una migliore collaborazione dei frantoi riconosciuti al funzionamento del regime di aiuto, è opportuno prevedere la partecipazione delle loro associazioni professionali ai controlli effettuati dalle organizzazioni di produttori nei frantoi stessi;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto, è opportuno precisare le operazioni di controllo da parte delle organizzazioni di produttori da effettuarsi presso i frantoi riconosciuti, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2959/82;

considerando che, per assicurare il buon funzionamento del regime di aiuto, è opportuno, da una parte, precisare le indicazioni minime che debbono figurare nella contabilità di magazzino di ciascun frantoio, e, dall'altra, definire i controlli da effettuarsi in materia da parte dello Stato membro di cui trattasi;

considerando che, in caso di non rispetto da parte di un frantoio riconosciuto degli obblighi di cui alla contabilità di magazzino, è opportuno definire i criteri di determinazione dell'importo dell'aiuto da concedere ai membri delle organizzazioni di produttori che abbiano fatto tritare la loro produzione in questo frantoio;

considerando che le verifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2959/82 debbono comprendere una percentuale che offra sufficienti garanzie per il corretto funzionamento del regime, tenuto conto delle possibilità di controllo degli Stati membri di cui trattasi;

considerando che, in base all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2959/82, gli Stati membri produttori verificano per sondaggio per ciascuna organizzazione di produttori l'esattezza delle denunce di coltivazione delle domande di aiuto relative ai loro membri; che tali verifiche debbono vertere su un numero sufficientemente rappresentativo di olivicoltori, tenuto conto delle garanzie di controllo date dall'organizzazione;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 30.

considerando che possono sussistere dubbi sulla quantità di olio ammissibile all'aiuto in ragione di una discordanza tra la quantità per la quale l'aiuto è richiesto e quella che figura nella contabilità di magazzino del frantoio riconosciuto; che, per ragioni di buona gestione amministrativa, è opportuno prendere in considerazione, ai fini del pagamento dell'aiuto, la quantità più bassa tra le due;

considerando che, per assicurare l'applicazione corretta del regime di aiuto per gli olivicoltori non membri di un'organizzazione, è opportuno che le rese da prendere in considerazione siano stabilite per zone di produzione che abbiano caratteristiche determinate;

considerando che, per facilitare la fissazione delle rese, è opportuno che agenti della Commissione partecipino ai lavori preparatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. La denuncia di coltivazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2959/82 è depositata al più tardi il 30 giugno 1983.

Tuttavia le organizzazioni di produttori possono depositare la denuncia di coltivazione al più tardi all'atto della presentazione della domanda di aiuto.

2. Ogni denuncia di coltivazione reca, in particolare:

- a) se è depositata dall'olivicoltore, il nome, cognome e indirizzo di quest'ultimo;
- b) se è depositata da un'organizzazione di produttori, il nome e l'indirizzo dell'organizzazione, nonché il nome, cognome e indirizzo di ciascuno dei suoi membri;
- c) l'ubicazione dell'azienda o delle aziende;
- d) il riferimento catastale dell'azienda o delle aziende;
- e) per ciascuna azienda:
  - il numero delle parcelle ed eventualmente la superficie olivicola,
  - il numero totale di olivi in produzione le cui olive sono utilizzate per la produzione di olio.

La denuncia depositata da un olivicoltore che non è membro di un'organizzazione di produttori è completata dalle seguenti indicazioni:

- in caso di triturazione delle olive per conto del dichiarante, l'indirizzo dei frantoi e la data di triturazione;
- in caso di vendita delle olive, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, nonché una copia della fattura di vendita o di ogni altro documento equivalente.

3. Gli Stati membri produttori possono decidere che le denunce di coltivazione depositate in occasione di campagne precedenti possano altresì essere considerate come valide per la campagna 1982/1983 a condizione che

- l'azienda o le aziende di cui trattasi non abbiano subito mutamenti tali da modificare la possibilità di produzione in olive e in olio, e
- le denunce in questione siano state completate conformemente al paragrafo 2.

#### *Articolo 2*

Il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2959/82 comprende almeno il 10 % delle denunce di coltivazione dei membri delle organizzazioni di produttori.

#### *Articolo 3*

1. La domanda di aiuto, da presentarsi da ciascuna organizzazione di produttori, reca come minimo le seguenti indicazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione;
- b) i nomi, cognomi e indirizzi di ciascuno dei suoi membri che abbiano terminato la propria produzione di olio;
- c) la quantità d'olio prodotta da ciascun membro, precisando che il prodotto è olio di oliva vergine;
- d) l'ubicazione delle aziende nelle quali le olive sono state raccolte, riferendosi alla denuncia di coltivazione;
- e) il frantoio o i frantoi riconosciuti nei quali l'olio è stato prodotto, indicando per ciascuno di essi la quantità di olive triturate e la quantità di olio prodotto.

2. Per quando riguarda gli olivicoltori che hanno venduto le loro olive, la domanda di aiuto deve recare, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e d):

- a) il nome, cognome e indirizzo dell'acquirente;
- b) la copia della fattura di vendita delle olive e di ogni altro documento equipollente;
- c) la quantità d'olio d'oliva effettivamente prodotta, se le olive sono state vendute direttamente ad un frantoio riconosciuto per essere immediatamente triturate.

#### *Articolo 4*

1. Nel caso in cui olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori abbiano venduto, del tutto o in parte, le loro olive sull'albero, oppure ad un acquirente diverso da quelli previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la quantità d'olio d'oliva vergine ammissi-

bile all'aiuto è determinata applicando al numero degli olivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), secondo trattino, le rese in olive e in olio fissate per la zona di produzione di cui trattasi, in applicazione dell'articolo 12.

2. Nel caso di olivicoltori che non sono membri di un'organizzazione, la quantità di olio d'oliva vergine ammissibile all'aiuto è determinata applicando al numero di olivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), secondo trattino, le rese indicative in olive ed in olio fissate, per la zona di produzione interessata, in applicazione dell'articolo 12.

3. La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è uguale all'8 % della quantità di olio d'oliva vergine prodotto a partire dalle olive da cui le sanse sono prodotte e per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto conformemente ai paragrafi precedenti.

#### Articolo 5

1. I documenti giustificativi da fornire in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2959/82 sono, in particolare :

- a) la documentazione relativa alle operazioni colturali speciali effettuate nell'oliveto ;
- b) la prova della manodopera occupata nell'oliveto o dell'impiego di mezzi meccanici o di altri mezzi per la raccolta delle olive ;
- c) la fattura d'acquisto dei concimi e dei prodotti fitosanitari utilizzati o la prova che le relative operazioni sono state effettuate.

#### Articolo 6

Qualora, al termine di una determinata campagna, i controlli di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2959/82 non siano ultimati per la totalità dei soci, l'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro interessato, non oltre il 31 ottobre, il numero di soci la cui produzione non è stata ancora verificata.

#### Articolo 7

1. Durante il periodo d'attività dei frantoi le organizzazioni di produttori controllano, presso i frantoi riconosciuti loro indicati dagli Stati membri :

- la tenuta di una contabilità di magazzino in conformità delle disposizioni dell'articolo 8,
- la capacità di triturazione dei frantoi,
- le rese in olio delle olive triturate,

e, inoltre, verificano in base alla contabilità di magazzino :

- la compatibilità tra le quantità indicate come triturate in un determinato periodo e la capacità di triturazione dei frantoi ;

- le rese in olio ottenute dagli olivicoltori che hanno fatto tritare la loro produzione di olive durante il periodo precedente i controlli.

Ai fini del controllo, le organizzazioni di produttori hanno accesso ai frantoi riconosciuti ed alla loro contabilità di magazzino.

2. Qualora le organizzazioni di produttori :

- non abbiano accesso ai frantoi riconosciuti ed alla relativa contabilità di magazzino, oppure
- constatino nel corso delle verifiche di cui al paragrafo 1 :
  - a) irregolarità nella contabilità di magazzino, oppure
  - b) discordanze significative tra la capacità di triturazione di un frantoio riconosciuto e le quantità di olive triturate da tale frantoio, oppure tra le rese in olio constatate in occasione del controllo di un frantoio e le rese in olio risultanti dalla sua contabilità di magazzino,

provvedono ad informarne senza indugio lo Stato membro interessato.

#### Articolo 8

Fatti salvi eventuali altri criteri fissati dallo Stato membro produttore, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2959/82, per essere riconosciuti i frantoi devono tenere la contabilità di magazzino giornaliera, dalla quale risultino, come minimo :

- a) le quantità di olive entrate, per partita, indicando il produttore di ciascuna partita ;
- b) le quantità di olive triturate ;
- c) le quantità di olio ottenute ;
- d) le quantità di olio uscite dal frantoio, per partita, indicandone il destinatario ;
- e) le quantità di sanse di olive uscite, per partita, indicandone il destinatario.

In caso di vendita dell'olio e delle sanse ottenuti, la fattura di vendita di ciascuna partita deve essere presentata dal frantoiano ad ogni richiesta delle autorità che procedono al controllo della contabilità di magazzino.

#### Articolo 9

1. Gli Stati membri produttori controllano, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, l'attività e la contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti in questione.

2. Per quanto riguarda i frantoi non sottoposti al controllo di un'organizzazione di produttori, gli Stati membri produttori verificano mediante sondaggio :

- che la contabilità di magazzino dei frantoi sia tenuta conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 8 ;

— che le quantità di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), che figurano nella contabilità di magazzino relativamente ad un periodo determinato, corrispondano alle quantità di olio che possono essere ottenute nel corso di tale periodo dal frantoio in questione, tenuto conto dell'utilizzazione effettiva, da parte di quest'ultimo, della sua capacità di triturazione.

3. Nel caso che le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 facciano apparire irregolarità, gli Stati membri, restando impregiudicate altre eventuali sanzioni,

— ritirano il riconoscimento al frantoio in questione almeno fino al termine della campagna 1982/83; il ritiro decorre dalla data di notifica al frantoio del provvedimento;

— determinano, qualora non possano verificare la produzione effettiva degli olivicoltori che hanno fatto tritare la loro produzione di olive nel frantoio in questione, la quantità d'olio d'oliva ammissibile all'aiuto in base alle indicazioni che figurano nella denuncia di coltivazione di detti olivicoltori, nonché alle rese in olive e in olio e relative alla zona di produzione di cui trattasi.

4. Per quanto riguarda i fascicoli trasmessi allo Stato membro in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2959/82, lo Stato membro interessato determina la quantità d'olio d'oliva ammissibile all'aiuto per gli olivicoltori in causa in base alle indicazioni che figurano nella denuncia di coltivazione di questi olivicoltori, nonché alle rese in olive e in olio relative alla zona di produzione di cui trattasi.

#### Articolo 10

I controlli che gli Stati membri produttori devono effettuare in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2959/82 comprendono almeno il 5 % degli olivicoltori non soci.

#### Articolo 11

Lo Stato membro verifica per sondaggio la concordanza tra le quantità di olive e d'olio indicate nella domanda di aiuto presentata da un'organizzazione di produttori e le quantità che figurano nella contabilità di magazzino del frantoio riconosciuto che ha proce-

duto alla triturazione delle olive di cui trattasi. In caso di discordanza dei dati di cui sopra, lo Stato membro interessato determina la quantità d'olio ammissibile all'aiuto in base alla quantità meno elevata risultante dalla verifica.

#### Articolo 12

Le rese in olive e in olio sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

A tal fine gli Stati membri produttori forniscono alla Commissione i dati ottenuti per zone omogenee di produzione, le quali vengono delimitate tenendo conto, fra l'altro:

- della posizione geografica e delle caratteristiche geologiche del terreno;
- delle varietà di olivi predominanti, della loro età e della potatura di formazione più praticata.

Agenti della Commissione sono associati alla determinazione dei dati di cui sopra.

Per ogni zona di produzione vengono indicati almeno i seguenti dati:

- a) delimitazione geografica della zona;
- b) stima della superficie oleicola;
- c) stima del numero medio di olivi per ettaro di coltura specializzata;
- d) produzione media di olive per albero;
- e) produzione media di olio per 100 kg di olive.

#### Articolo 13

La concessione dell'anticipo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2959/82 è riservata agli olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori che beneficano dell'aiuto per la quantità effettivamente prodotta.

#### Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2966/82 DELLA COMMISSIONE****del 5 novembre 1982****che proroga il regolamento (CEE) n. 2826/77 che istituisce un formulario di dichiarazione di transito comunitario che può essere utilizzato in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3813/81 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 57,considerando che il regolamento (CEE) n. 2826/77 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1976/80 <sup>(4)</sup>, è applicabile fino al 31 dicembre 1982 ;

considerando tuttavia che l'esperienza ha dimostrato la necessità di prorogare oltre questa data la possibilità di utilizzare il formulario istituito dal regolamento (CEE) n. 2826/77 ;

considerando, inoltre, che i sistemi per il trattamento automatico ed elettronico delle informazioni in uso nel settore doganale non richiedono ancora, allo stato attuale della loro evoluzione, una modifica di tale formulario ;

considerando che è dunque opportuno prorogare il regolamento (CEE) n. 2826/77 per un periodo di due anni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Al secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2826/77, la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 novembre 1982**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72<sup>(4)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, le arance dolci, fresche, i mandarini freschi, i limoni freschi e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve prodotte in serra e di pieno campo delle cate-

gorie Extra e I, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente esser oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo di contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, data la differenza del prezzo alla produzione delle pesche in Grecia e negli altri Stati membri, è opportuno tener conto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 10/81<sup>(5)</sup>, di tale differenza ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione di detto prodotto; che, in conseguenza dell'applicazione del criterio di cui sopra, la restituzione applicabile alla Grecia viene fissata a zero;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80<sup>(7)</sup>, possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del

regolamento (CEE) n. 2730/79 si applicano alle esportazioni di arance dolci, di mandarini, di limoni, di uve da tavola di pieno campo, di noci in guscio, di mandorle sgusciate, di nocciole e di mele la cui definizione figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

*(ECU/100 kg peso netto)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
ex 07.01 M	Pomodori delle categorie Extra, I e II	4,50
ex 08.02 A I	Arance dolci, fresche :	
	— della varietà Biondo comune e Sanguigno comune, delle categorie Extra, I e II	5,32
	— delle altre varietà, delle categorie Extra, I e II	9,67
ex 08.02 B	Mandarini freschi, delle categorie Extra, I e II	7,25
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II	
	per le esportazioni verso :	
	— i paesi o Stati a economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale	6,04
	— le altre destinazioni	4,23
ex 08.04 A I	Uve da tavola :	
	— fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I	7,00
	— fresche, prodotte in serra, delle categorie Extra e I	19,34
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate, escluse le mandorle amare	20,00
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	14,00
ex 08.05 G	Nocciole in guscio	15,00
ex 08.05 G	Nocciole sgusciate	30,00
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro	
	per le esportazioni verso :	
	— il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, lo Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenia, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti, i paesi della penisola arabica <sup>(1)</sup> , l'Iran e l'Irak	12,00
	— l'Indonesia, la Malaysia, Singapore e Hong Kong	12,00
	— i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, la Giordania, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, il Brasile, il Venezuela, la Bolivia, il Perù, il Panama, l'Ecuador, l'Islanda, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, l'Austria e le isole Færøer	4,00

<sup>(1)</sup> Ai sensi del presente regolamento, sono considerati « paesi della penisola arabica » i seguenti paesi situati nella penisola e i territori che ne dipendono : l'Arabia Saudita, il Bahrein, il Qatar, il Kuwait, il Sultanato di Oman, gli Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), la Repubblica araba dello Yemen (Yemen settentrionale) e la Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen meridionale).



## REGOLAMENTO (CEE) N. 2968/82 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1982

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2953/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	41,02 36,60 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2969/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 novembre 1982**  
**rettificativo del regolamento (CEE) n. 1235/82 che fissa gli importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1516/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, relativo agli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 651/78 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1235/82 della Commissione, del 19 maggio 1982 <sup>(4)</sup>, modificato a decorrere dal 1° novembre 1982 dal regolamento (CEE) n. 2891/82 <sup>(5)</sup>; che da una verifica è risultato un errore

nell'allegato di questo regolamento; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nell'allegato I, parte 8°, del regolamento (CEE) n. 1235/82 la colonna « Italia » è sostituita dalla colonna « Italia » che figura nell'allegato del presente regolamento.

2. Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1235/82, l'importo di « 1,031 » per il settore delle carni suine nella colonna UEBL è sostituito da « — ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1982.

Su richiesta dell'interessato esso si applica dal 1° novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 63.

<sup>(4)</sup> GU n. L 142 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 306 dell'1. 11. 1982, pag. 1.

## ANNEXE — ANNEX — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## PARTIE 8 — PART 8 — TEIL 8 — PARTE 8ª — DEEL 8 — DEL 8 — ΜΕΡΟΣ 8

MARCHANDISES RELEVANT DU RÈGLEMENT (CEE) N° 3033/80  
 PRODUCTS TO WHICH REGULATION (EEC) No 3033/80 RELATES  
 VON DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 3033/80 ERFASSTE WAREN  
 MERCI CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 3033/80  
 ONDER VERORDENING (EEG) Nr. 3033/80 VALLENDE GOEDEREN  
 VARER, DER OMFATTES AF FORORDNING (EØF) Nr. 3033/80  
 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΟΚ) ἀριθ. 3033/80

Montants compensatoires monétaires — Monetary compensatory amounts — Währungsausgleichsbeträge  
 Importi compensativi monetari — Monetaire compenserende bedragen — Monetære udligningsbeløb —  
 Ξεξωτικά νομισματικά ποσά

Numéro du tarif douanier commun CCT heading No Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs Numero della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief Position i den fælles toldtarif Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation Amounts to be charged on imports and granted on exports Beträge, die bei der Einfuhr erhoben und bei der Ausfuhr gewährt werden Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione Bij de invoer te heffen en bij de uitvoer te verstrekken bedragen Beløb, der skal opkræves ved indførsel og ydes ved udførsel Ποσό εισπραττόμενο κατά την εισαγωγή και χορηγούμενο κατά την εξαγωγή			Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation Amounts to be granted on imports and charged on exports Beträge, die bei der Einfuhr gewährt und bei der Ausfuhr erhoben werden Importi da concedere all'importazione e da riscuotere all'esportazione Bij de invoer te verstrekken en bij de uitvoer te heffen bedragen Beløb, der skal ydes ved indførsel og opkræves ved udførsel Ποσό χορηγούμενο κατά την εισαγωγή και εισπραττόμενο κατά την εξαγωγή				
	Deutschland DM/100 kg	Nederland Fl/100 kg	United Kingdom £/100 kg	Belgique/ Luxembourg FB/Flux/100 kg	Danmark dkr./100 kg	Italia Lit/100 kg	France FF/100 kg	Ἑλλάς Δρχ/100 χγρ
17.04 D II a)						1 682		
17.04 D II b) 1						1 560		
17.04 D II b) 2						1 851		
17.04 D II b) 3						1 817		
17.04 D II b) 4						1 609		
18.06 B I						0		
18.06 B II a)						1 506		
18.06 B II b)						2 137		
18.06 D I a) (1)						2 880		
18.06 D I b) (1) (8)						2 880		
18.06 D II a) 1						1 584		
18.06 D II a) 2 (8)						1 584		
18.06 D II b) 1						4 617		
18.06 D II b) 2 (10)						2 604		
18.06 D II b) 2 (11)						4 617		
18.06 D II c) (2)								
19.02 B II a) 4 aa) (9)						0		
19.02 B II a) 5 aa) (9)						0		
19.03 A (7)						0		
19.03 B I (7)						0		
19.03 B II (7)						0		
19.04						0		
21.07 C I						0		
21.07 C II a)						1 506		
21.07 C II b)						2 137		
21.07 D II a) 1 (*)								
21.07 D II a) 2 (*)								
21.07 D II a) 3 (*)								
21.07 D II a) 4 (*)								
21.07 D II b) (9)								

Numéro du tarif douanier commun CCT heading No Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs Numero della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief Position i den fælles toldtarif Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation Amounts to be charged on imports and granted on exports Beträge, die bei der Einfuhr erhoben und bei der Ausfuhr gewährt werden Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione Bij de invoer te heffen en bij de uitvoer te verstrekken bedragen Beløb, der skal opkræves ved indførsel og ydes ved udførsel Ποσό εισπραττόμενο κατά την εισαγωγή και χορηγούμενο κατά την εξαγωγή			Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation Amounts to be granted on imports and charged on exports Beträge, die bei der Einfuhr gewährt und bei der Ausfuhr erhoben werden Importi da concedere all'importazione e da riscuotere all'esportazione Bij de invoer te verstrekken en bij de uitvoer te heffen bedragen Beløb, der skal ydes ved indførsel og opkræves ved udførsel Ποσό χορηγούμενο κατά την εισαγωγή και εισπραττόμενο κατά την εξαγωγή				
	Deutschland DM/100 kg	Nederland Fl/100 kg	United Kingdom £/100 kg	Belgique/ Luxembourg FB/Flux/100 kg	Danmark dkr./100 kg	Italia Lit/100 kg	France FF/100 kg	Ελλάς Δρχ/100 χγρ
21.07 G II a) 1 <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>							0	
21.07 G II a) 2 aa) <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>							1 348	
21.07 G II a) 2 bb) <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>							1 497	
21.07 G II a) 2 cc) <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>							1 645	
21.07 G II b) 1 <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>							0	
21.07 G II b) 2 aa) <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>							1 497	
21.07 G II b) 2 bb) <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>							1 645	
21.07 G II c) 1 <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>							1 423	
21.07 G II c) 2 aa) <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>							1 720	
21.07 G II c) 2 bb) <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>							1 831	
21.07 G II d) 1							1 720	
21.07 G II d) 2							1 979	
21.07 G II e)							2 165	
21.07 G III a) 1							2 103	
21.07 G III a) 2 aa)							2 400	
21.07 G III a) 2 bb)							2 548	
21.07 G III b) 1							2 311	
21.07 G III b) 2							2 548	
21.07 G III c) 1							2 474	
21.07 G III c) 2							2 734	
21.07 G III d) 1							2 771	
21.07 G III d) 2							2 882	
21.07 G III e)							2 994	
21.07 G IV a) 1							3 154	
21.07 G IV a) 2							3 451	
21.07 G IV b) 1							3 362	
21.07 G IV b) 2							3 553	
21.07 G IV c)							3 525	
21.07 G V a) 1							4 731	
21.07 G V a) 2							4 805	
21.07 G V b)							4 880	
21.07 G VI à IX <sup>(1)</sup>								
29.04 C III a) 1							0	
29.04 C III a) 2							0	
29.04 C III b) 1							0	
29.04 C III b) 2							1 774	
35.05 A							0	
38.19 T I a)							0	
38.19 T I b)							0	
38.19 T II a)							0	
38.19 T II b)							1 774	

- (<sup>1</sup>) Per le merci non contenenti siero di latte o lattosio addizionato, l'importo compensativo monetario è calcolato in funzione della quantità di zucchero e/o di latte scremato in polvere contenuta in tale merce. Tuttavia, se l'importo compensativo monetario risultante da questo calcolo è superiore a quello sopra stabilito, è quest'ultimo che si applica.
- (<sup>2</sup>) Importi applicabili secondo il caso alle merci di cui alle sottovoci da 21.07 G da VI a IX.
- (<sup>3</sup>) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:
- il tenore effettivo, in peso, di latte scremato in polvere contenuto nella merce
  - il tenore di siero di latte e/o lattosio addizionati, nonché il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto per 100 kg di prodotto finito.
- L'importo compensativo viene calcolato per il quantitativo effettivo di latte scremato in polvere contenuto nella merce.
- (<sup>4</sup>) Importo risultante dall'applicazione ai quantitativi rispettivi di cereali o di prodotti derivati dalla loro trasformazione, di zucchero o di latte o di prodotti lattiero-caseari contenuti nella merce, dell'importo compensativo applicabile, secondo la loro specie, ai detti prodotti agricoli scambiati come tali.
- (<sup>5</sup>) Tali importi non si applicano alle merci in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg.
- (<sup>7</sup>) Per le merci comprese in questa sottovoce, l'importo compensativo monetario si applica solo in funzione del peso della pasta.
- (<sup>8</sup>) Se la merce contiene siero di latte e/o lattosio aggiunti, per i prodotti lattiero-caseari incorporati non viene concesso alcun importo compensativo; in tal caso, l'importo compensativo dev'essere calcolato in funzione dei quantitativi rispettivamente di frumento tenero e di zucchero indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3034/80 diminuito del 10 %.
- All'atto dell'espletamento delle formalità doganali:
- di esportazione, effettuate in uno Stato membro a moneta apprezzata,
  - d'importazione, effettuate in uno Stato membro a moneta deprezzata,
  - di esportazione, effettuate in uno Stato membro che si avvale della facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71,
- l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio.
- Tuttavia, se debbono essere riscossi gli importi compensativi, detti importi sono quelli stabiliti.
- (<sup>9</sup>) Il primo e il secondo comma della nota (<sup>8</sup>) non si applicano alle merci in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg.
- (<sup>10</sup>) Preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette «chocolate milk crumb» aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5 % ed inferiore a 11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5 % ed inferiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (ivi compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50 % ed inferiore a 60 %, presentate in pezzi irregolari.
- (<sup>11</sup>) Prodotti diversi da quelli di cui alla nota (<sup>10</sup>).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2970/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 novembre 1982**

**che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di  
cetrioli originari della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali di applicazione dell'atto di adesione del 1979<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 75 dell'atto di adesione stabilisce le condizioni in base alle quali, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato, all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio ha determinato, tra l'altro, le norme generali d'applicazione di tale meccanismo di compensazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 302/82 della Commissione, del 9 febbraio 1982<sup>(2)</sup> ha fissato, per la campagna 1982, il prezzo d'offerta comunitario per i cetrioli applicabile nei confronti della Grecia ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 53/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981<sup>(3)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli dalla Grecia ;

considerando che, per i cetrioli greci il prezzo d'offerta del prodotto greco calcolato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio

si è mantenuto, per due giorni consecutivi di mercato, ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo d'offerta comunitario da prendere in considerazione ; che deve pertanto essere istituito, per tali prodotti greci, un importo correttore ;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto greco :

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Un importo correttore di 3,29 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli (sottovoce 07.01 P I della tariffa doganale comune) originari della Grecia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1982.

Esso è applicabile fino al 10 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 37 del 10. 2. 1982, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 4 dell'1. 1. 1981, pag. 34.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1982

che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(82/727/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,  
vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che l'esperienza acquisita per quanto riguarda l'approvvigionamento di sementi di lino tessile dimostra che è necessario autorizzare per un periodo indeterminato la commercializzazione di sementi della categoria delle « sementi certificate di terza riproduzione »;

considerando che, in materia di lino oleaginoso, le condizioni di produzione recentemente sviluppate in alcuni Stati membri giustificano l'autorizzazione a commercializzare, per due anni supplementari, le sementi della categoria « sementi certificate di terza riproduzione »; che questo periodo dovrebbe essere sufficiente affinché un adeguato approvvigionamento di lino oleaginoso sia assicurato da sementi delle categorie « sementi certificate di prima riproduzione » e « sementi certificate di seconda riproduzione »; che conviene tuttavia prevedere una possibilità di proroga se un motivo essenziale la giustifica;

considerando che è pertanto opportuno modificare la direttiva 69/208/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 69/208/CEE è modificato come segue:

- 1) il termine « lino » è sostituito dai termini « lino oleaginoso »;
- 2) la data del 30 giugno 1982 è sostituita da quella del 31 marzo 1984;
- 3) fra la prima e la seconda frase è inserita la seguente frase:

« Prima della scadenza di questo periodo, questo termine può essere prorogato di un anno secondo la procedura di cui all'articolo 20, sempre che ciò sia giustificato da un motivo essenziale ».

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° luglio 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. CHRISTOPHERSEN

<sup>(1)</sup> GU n. C 136 del 28. 5. 1982, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. C 238 del 13. 9. 1982, pag. 81.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 36.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 26 ottobre 1982

**relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Indonesia negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT in merito alle concessioni tariffarie di cui all'elenco XXI**

(82/728/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'Indonesia, richiamandosi all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha comunicato la propria intenzione di deconsolidare tutte le concessioni tariffarie di cui all'elenco XXI, in seguito al rimaneggiamento della propria tariffa doganale ;

considerando che la Commissione ha avviato dei negoziati con l'Indonesia a norma dell'articolo XXVIII del GATT dato che la Comunità è il beneficiario diretto o il principale fornitore nel caso di talune concessioni ; che è giunta ad un accordo soddisfacente con tale paese,

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Indonesia negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT in merito alla modifica delle concessioni tariffarie di cui all'elenco XXI.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

U. ELLEMANN-JENSEN



## NEGOZIATI AVVIATI A NORMA DELL'ARTICOLO XXVIII

## Elenco XXI — Indonesia

Le delegazioni dell'Indonesia e della Commissione delle Comunità europee hanno concluso i negoziati avviati a norma dell'articolo XXVIII nell'ambito dei lavori per redigere un nuovo elenco XXI — Indonesia, quale figura nella relazione allegata.

Per la delegazione dell'Indonesia

Per la delegazione della Commissione delle  
Comunità europee

## ELENCO XXI — INDONESIA-CEE

NCCD	Descrizione	Tasso di consolidamento (%)
10.01.190	Altro frumento	30
28.17.100	Idrossido di sodio (soda caustica) solido	30
28.17.200	Idrossido di sodio in soluzione acquosa	30
28.17.300	Idrossido di potassio (potassa caustica), perossido di sodio o di potassio	30
28.23.100	Ossidi di ferro	30
28.30.110	Cloruri di ammonio per fertilizzanti	30
28.30.190	Altri cloruri di ammonio	30
28.30.200	Cloruro di calcio	30
28.30.900	Altri cloruri	30
29.08.900	Altri eteri	30
29.14.100	Acido acetico e suoi sali	30
29.14.910	Acido formico	30
29.16.100	Acido lattico	30
29.16.200	Citrato di calcio	30
29.16.900	Altri acidi carbossilici	30
29.25.900	Altri composti a funzione carbossiammidica	30
29.35.100	} Acidi nucleinici e altri composti stericiclici, escluso il mercurocromo	30
29.35.920		30
29.35.930		30
29.35.990		30
29.36.000	Solfammidi	30
29.38.100	} Provitamine e vitamine	30
29.38.200		30
29.38.310		30
29.38.320		30
29.38.370		30
29.38.390		30
29.38.400		30
29.38.500		30
29.38.900	30	
29.42.900	Altri alcaloidi vegetali	30
30.03.100	Medicinali contraccettivi	30
30.03.200	Preparati vitaminici, anche contenenti ormoni, minerali, compresi i loro oli	50

NCCD	Descrizione	Tasso di consolidamento (%)
30.03.300	Preparazioni contenenti principalmente sostanze vegetali, animali e minerali, non elencati nella farmacopea indonesiana Altre :	50
	Medicinali ad uso veterinario :	
30.03.911	Contenenti antibiotici	30
30.03.912	Contenenti solfammidi	30
30.03.913	Contenenti antelmintici	30
30.03.914	Contenenti vitamine	30
30.03.919	Altri :	
	Medicinali ad uso clinico	
30.03.921	Contenenti antibiotici	30
30.03.922	Contenenti solfammidi	30
30.03.929	Altri	30
31.02.900	Concimi minerali o chimici azotati (altri)	30
31.03.900	Concimi minerali o chimici fosfatici (altri)	30
31.04.900	Concimi minerali o chimici potassici (altri)	30
32.05.110	} Sostanze coloranti organiche sintetiche	30
32.05.190		
33.04.000	Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcol), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie	30
37.01.900	Altre lastre fotografiche e pellicole piane	30
48.01.942	Altra carta da sigarette	50
73.13.110	Lamiere stagnate, anche laccate	30
73.14.910	Fili metallici per raggi di biciclette	30
73.14.920	Cerchietti per pneumatici	30
73.14.990	Altri	30
73.17.110	Tubi con diametro non superiore a 10 cm	50
73.17.120	Tubi con diametro superiore a 10 cm fino a 25 cm inclusi	30
73.17.130	Tubi con diametro superiore a 25 cm	30
73.17.900	Altri	30
73.19.000	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	30
74.10.000	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	50
76.02.911	} Barre, ecc., di alluminio, non trattate in superficie	30
76.02.919		30
76.04.100	Fogli di alluminio non trattati in superficie, goffrati, tagliati, perforati, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o altri supporti simili, lucidati o altrimenti lavorati o trattati in superficie	30
76.04.221	Per l'industria dei cavi elettrici (stampati o fissati su supporto di polietilene)	30
76.04.229	Altri	30
76.12.000	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	50
82.03.100	Chiavi per dadi	50

NCCD	Descrizione	Tasso di consolidamento (%)
82.03.210	Lime	50
82.03.220	Raspe	50
82.03.910	Foratoi	50
82.03.920	Tenaglie, anche taglienti	50
82.03.930	Tagliatubi	50
82.03.940	Pinzette	50
82.03.990	Altri	50
84.01.113	} Caldaie ibride e ad acqua surriscaldata	30
84.01.120		30
84.02.111	} Apparecchi ausiliari per caldaie di cui alla voce 84.01	30
84.02.112		30
84.02.113		30
84.02.114		30
84.02.119	} Condensatori per macchine a vapore	30
84.02.120		30
84.08.919	} Parti e pezzi staccati di altre macchine e motori	30
84.08.922		30
84.08.929		50
84.08.999		30
84.20.190	Altri apparecchi e strumenti per pesare	30
84.30.600	Macchine e apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	30
84.34.290	Altre lastre, placche, cilindri e piastre litografiche per la stampa	30
84.35.100	Macchine rotative per la stampa	30
84.35.200	Macchine per la stampa dette presse a platina	30
84.35.300	Altre macchine e apparecchi per la stampa	30
84.35.400	Apparecchi ausiliari per la stampa	30
84.37.100	Telai per la tessitura	30
84.56.100	} Macchine e apparecchi per cernere, lavare e frantumare le terre, le pietre, ecc. (voce 84.56 nel suo complesso)	30
84.56.200		30
84.56.310		30
84.56.390		30
84.56.410		30
84.56.490		30
84.56.900		30
84.59.200		30
84.59.300		30
84.59.400		} Macchinari non specificati altrove
84.59.600	30	
84.59.700	30	
85.13.122	Apparecchi telescriventi per la telegrafia	30
85.13.129	Altri apparecchi per la telegrafia	30
89.05.000	Congegni galleggianti diversi, diversi dai battelli	30
90.20.000	Apparecchi a raggi X	30

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 26 ottobre 1982****relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative che devono stabilire elenchi di candidati per il comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio**

(82/729/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

visto l'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che, con decisione del 20 ottobre 1980 <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha designato le organizzazioni di produttori e di lavoratori di cui al terzo comma del suddetto articolo ;

considerando che, con decisione del 25 novembre 1980 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha nominato i membri del comitato consultivo per il periodo che va dal 25 novembre 1980 al 24 novembre 1982 ;

considerando che è necessario designare le organizzazioni rappresentative che devono stabilire elenchi di doppia candidatura per il numero di seggi loro attribuiti, al fine di rinnovare il comitato consultivo per un periodo di due anni,

*Articolo 1*

Le organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori indicate nella tabella allegata alla presente decisione sono designate per stabilire gli elenchi di candidati, in base ai quali verranno nominati, in numero pari a quello indicato nella stessa tabella a fronte di ciascuna organizzazione, i membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Articolo 2*

Il Consiglio completerà successivamente la designazione delle organizzazioni che dovranno fornire i nominativi dei candidati per la categoria dei lavoratori.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

U. ELLEMANN-JENSEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 283 del 28. 10. 1980, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 326 del 2. 12. 1980, pag. 20.

## ALLEGATO

Paesi	Nome delle organizzazioni	Numero di seggi
	<b>1. Organizzazioni di produttori</b>	
Belgio	— Comité de la sidérurgie belge, Bruxelles Belgisch IJzer- en Staalcomité, Brussel	2
	— Fédération charbonnière de Belgique, Bruxelles Belgische Steenkoolfederatie, Brussel	1
Danimarca	— Foreningen af Danske Stålproducenter, c/o Det Danske Stålvalseværk, Frederiksværk	1
Germania	— Unternehmensverband Ruhrbergbau, Essen	2
	— Unternehmensverband Saarbergbau, Saarbrücken	1
	— Unternehmensverband des Aachener Steinkohlenbergbaus e. V., Aachen	1
	— Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf	2
	— Verband der Saalhütten, Fach- und Arbeitgeberverband, Saarbrücken	1
Francia	— Charbonnages de France, Paris	2
	— Chambre syndicale de la sidérurgie française, Paris	1
	— Chambre syndicale des mines de fer de France, Paris	1
Grecia	— Σύνδεσμος Ἑλληνικῶν Βιομηχανιῶν	1
Irlanda	— Irish Steel Ltd, Dublin	1
Italia	— Associazione industrie siderurgiche italiane (Assider), Milano	1
	— Industrie siderurgiche associate (ISA), Milano	1
Lussemburgo	— Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises, Luxembourg	2
Paesi Bassi	— Vereniging de Nederlandse IJzer- en Staalproducerende Industrie (NIJSI), Nijmegen	1
Regno Unito	— National Coal Board, London	3
	— British Steel Corporation, London	2
	— British Independent Steel Producers Association, London	1
		28

Paesi	Nomi delle organizzazioni	Numero di seggi
	<b>2. Organizzazioni di lavoratori</b>	
Belgio	— Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSCB), Bruxelles Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACVB), Brussel	2
	— Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), Bruxelles Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), Brussel	1
Danimarca	— Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark, København	1
Germania	— Industriegewerkschaft Bergbau und Energie, Bochum	2
	— Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt/Main	3
	— Deutscher Gewerkschaftsbund, Düsseldorf	1
Francia	..... ..... ..... .....	4
Grecia	— Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος	1
Irlanda	— Irish Congress of Trade Unions, Dublin	1
Italia	— Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Roma	1
	— Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Roma	1
	— Unione italiana del lavoro (UIL), Roma	1
Lussemburgo	— Confédération syndicale indépendante (OGBL), Esch/Alzette	1
Paesi Bassi	— Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), Utrecht	1
	— Industriebond FNV, Amsterdam	1
Regno Unito	— National Union of Mineworkers, London	2
	— National Association of Colliery Overmen, Deputies and Shotfirers, London	1
	— TUC Steel Committee, London	3
		28

